



TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 129/2022

OGGETTO: Variazione tabellare urgente – Prima Sezione Penale – Seconda Sezione Penale – Sezione GIP/GUP – D.lgs. 10.10.2022, n. 150 – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta – Udienza per la riapertura del processo – Modifiche parziali e aggiornamenti al decreto 28.10.2022, n. 113

Il Presidente

considerato che il d.lgs. 10.10.2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), c.d. riforma Cartabia, ha introdotto (con gli artt. 32 e 41):

(I) — l'art. 554 *bis* (udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta) nel codice di procedura penale, che sancisce:

«1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. Se l'imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491.

4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

7. Se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è

prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.

8. Il verbale dell'udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2».

(II) — l'art. 132 *ter* (fissazione dell'udienza per la riapertura del processo) nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che dispone:

«1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2, del codice».

che di tali innovazioni legislative, a seguito della pubblicazione del d.lgs. 150/22 nella G.U. 17.10.2022, n. 243, era prevista l'entrata in vigore in data 1° novembre 2022;

che, pertanto, con il decreto presidenziale n. 113 del 28.10.2022 – emesso con urgenza ai sensi della circolare consiliare P 10500 del 23.7.2020 sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020/2022 – si è provveduto al riassetto della Prima Sezione Penale, della Seconda Sezione Penale e della Sezione GIP/GUP, al fine di rendere operative le nuove norme, che sono state valutate e programmate come segue:

«letta la circolare 20.10.2022 del Ministero della Giustizia, che, quanto all'art. 554 *bis* c.p.p., segnala condivisibilmente, in questa prima fase di attuazione e con riguardo ai principali aspetti organizzativi: (a) la necessità che, ai sensi dell'art. 34 c.p.p., il Magistrato dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta sia una persona fisica diversa dal Magistrato incaricato della successiva eventuale cognizione dello stesso processo nel merito; (b) la possibilità di adottare a tal fine un criterio predeterminato di abbinamento fisso fra i due Magistrati chiamati a pronunciarsi in sequenza nell'udienza predibattimentale e nell'udienza dibattimentale; (c) la necessità di evitare l'incompatibilità che potrebbe ravvisarsi se il Magistrato dell'udienza di comparizione predibattimentale fosse chiamato a comporre il Collegio del riesame c.d. reale;

ritenuto che, allo stato, non è possibile incrementare il numero delle udienze in calendario, sia per la gravosità degli attuali carichi di lavoro dei Magistrati e del Personale Amministrativo, sia per la mancanza di aule;

considerato il numero di udienze che ogni Magistrato tiene come Giudice monocratico;

ritenuto che l'urgenza di provvedere, nonché l'esigenza di verificare in concreto sia la funzionalità operativa, sia l'incidenza statistica degli esiti semplificati, sia le problematiche gestionali concernenti l'istituto processuale ex art. 554 *bis* c.p.p., oggi valutabile soltanto con modalità prognostica, suggeriscono di differire a uno o più successivi decreti presidenziali l'eventuale adozione di correttivi (per esempio, in ragione delle possibili variazioni dei carichi di lavoro, con riferimento anche alle pendenze dinanzi ai Collegi), aggiustamenti (per esempio, la rimodulazione dei calendari delle udienze; l'adozione di altri criteri oggettivi ai fini della distribuzione dei compiti processuali, ove opportuno, pure mediante la previsione di collegamenti non soltanto fra i Magistrati assegnati alla stessa Sezione) e affinamenti (per esempio, una rotazione periodica negli abbinamenti fra i Magistrati dell'udienza predibattimentale e dell'udienza dibattimentale);

letta la circolare 21.10.2022 del Ministero della Giustizia, che, quanto all'art. 132 *ter* disp. att. c.p.p., segnala condivisibilmente, in questa prima fase di attuazione e con riguardo ai principali aspetti organizzativi: (d) la necessità di indicare in tabella «le date di effettiva trattazione, i Giudici che saranno preposti alla celebrazione delle udienze in questione e il luogo di tenuta delle medesime»; (e) la natura dell'udienza «quale mero snodo procedurale, funzionale alla prosecuzione del processo», per cui la successiva trattazione può avvenire «secondo i criteri tabellari vigenti presso l'Ufficio Giudiziario»;

che, successivamente, l'art. 6 d.l. 31.10.2022, n. 162, introducendo l'art. 99 *bis* nel d.lgs. 150/22, ha differito l'entrata in vigore della riforma al 30 dicembre 2022;

che, allo stato, sebbene il d.l. 162/22 ancora non sia stato convertito in legge, questa rimane la data di riferimento;

ritenuto che, in mancanza – per quanto consta – di ulteriori indicazioni vincolanti

di fonte primaria o agevolatorie di fonte secondaria, l'impianto del decreto presidenziale 28.10.2022, n. 113, può essere confermato;

che, peraltro, tale provvedimento deve essere parzialmente modificato e aggiornato per meglio corrispondere alla composizione delle unità organizzative interessate, mutata *medio tempore*;

che la proposta di variazione tabellare 21.12.2022 pervenuta dal Dott. Mario Talani, quale Coordinatore del Settore Penale, contiene indicazioni conformi alla disciplina applicabile, congrue e, pertanto, meritevoli di essere assecondate;

che, nella specie, trattandosi di modifiche legislative non accompagnate da una disciplina di diritto transitorio, la regolamentazione *ex artt.* 39 e seguenti della circolare consiliare P 10500 del 23.7.2020 (sulla esecutività dei provvedimenti di variazione tabellare) non può che essere interpretata nel senso di consentire l'immediata vigenza voluta dal legislatore della riforma, a scampo di una anomala dilazione concernente norme di legge;

riservata ai Coordinatori della Prima Sezione Penale, della Seconda Sezione Penale e della Sezione GIP/GUP l'emissione degli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari a dare completa attuazione a questo decreto di variazione tabellare;

DISPONE

le seguenti modifiche della Tabella di organizzazione del Tribunale, invariate le altre componenti:

Prima Sezione Penale e Seconda Sezione Penale

(I) – istituzione dell'udienza camerale di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta;

(II) – attribuzione di tale attività a tutti i Magistrati addetti alla trattazione dei processi e dei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica;

(III) – svolgimento dell'udienza *ex art. 554 bis* nelle stesse giornate previste dal calendario tabellare per le udienze dibattimentali di ogni Magistrato: (a) inizialmente in aggiunta alle fissazioni e ai rinvii già disposti; (b) a regime, in udienze tendenzialmente dedicate;

(IV) – individuazione del Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale mediante abbinamento endosezionale, basato sul criterio della crescente anzianità di ruolo, al Giudice dell'udienza dibattimentale assegnatario del processo secondo la cifra finale del RGNR, componendosi così la seguente griglia:

MAGISTRATI PROFESSIONALI – PRIMA SEZIONE PENALE

Sezione	Giudice assegnatario del processo	Giudice dell'udienza predibattimentale
Prima Penale	Dott.ssa Gloria Carnevale	Dott.ssa Cecilia Massarelli
Prima Penale	Dott.ssa Flavia Accardo (n. dispari prima del n. finale "6")	Dott.ssa Gloria Carnevale
Prima Penale	Dott.ssa Flavia Accardo (n. pari prima del n. finale "6")	Dott. Pierluigi Minieri
Prima Penale	Dott. Pierluigi Minieri	Dott.ssa Flavia Accardo

Prima Penale	Dott.ssa Silvia Lambiase	Dott.ssa Loretta Plantone
Prima Penale	Dott.ssa Elena Paci	Dott.ssa Silvia Lambiase
Prima Penale	Dott.ssa Valeria Casciello	Dott.ssa Elena Paci
Prima Penale	Dott.ssa Cecilia Massarelli	Dott.ssa Valeria Casciello
Prima Penale	Dott.ssa Loretta Plantone	Dott.ssa Flavia Accardo

MAGISTRATI ONORARI – PRIMA SEZIONE PENALE

Prima Penale	Dott.ssa Maria Rosaria Renzetti	Dott.ssa Maria Giuliana Murianni
Prima Penale	Dott.ssa Stefania Erione	Dott.ssa Maria Rosaria Renzetti
Prima Penale	Dott. Leonardo De Cesare	Dott.ssa Stefania Erione
Prima Penale	Dott.ssa Maria Giuliana Murianni	Dott. Leonardo De Cesare

MAGISTRATI PROFESSIONALI – SECONDA SEZIONE PENALE

Seconda Penale	Dott. Armando Dello Iacovo	Dott. Aldo Marcaccio
Seconda Penale	Dott. Andrea Giannone	Dott. Armando Dello Iacovo
Seconda Penale	Dott.ssa Maria G. Gallipoli	Dott. Andrea Giannone
Seconda Penale	Dott.ssa Simona Giuliani	Dott.ssa Maria G. Gallipoli
Seconda Penale	Dott.ssa Francesca Mannini	Dott.ssa Simona Giuliani
Seconda Penale	Dott.ssa Rita Benigno	Dott.ssa Francesca Mannini
Seconda Penale	Dott. Aldo Marcaccio	Dott.ssa Rita Benigno

MAGISTRATI ONORARI – SECONDA SEZIONE PENALE

Seconda Penale	Dott.ssa Maria Carmela Perrone	Dott.ssa Maria Sipontina Tavano
Seconda Penale	Dott.ssa Maria Sipontina Tavano	Dott.ssa Maria Carmela Perrone

(V) – nel caso di incompatibilità del Magistrato dell'udienza di comparizione predibattimentale a comporre il Collegio del riesame c.d. reale, assegnazione del procedimento impugnatorio al Collegio del riesame che, seguendo l'ordine alfabetico (dalla "A" alla "F"), risulti composto da Magistrati non incompatibili e per tabella tenga l'udienza camerale nella prima data idonea a garantire l'osservanza dei termini di legge;

Prima Sezione Penale, Seconda Sezione Penale e Sezione GIP/GUP

(VI) – svolgimento dell'udienza *ex art. 132 ter disp. att. c.p.p.* «il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno», nell'aula n. 5 (al primo piano del Palazzo di Giustizia in Foggia, Viale Primo Maggio) per i processi attribuiti alla Prima Sezione Penale e alla Seconda Sezione Penale e nell'aula n. 6-Navazio (pure al primo piano) per i processi attribuiti alla Sezione GIP/GUP;

(VII) attribuzione di tale attività: (A) quanto all'udienza di febbraio, (a) per i processi assegnati alla Prima Sezione Penale e alla Seconda Sezione Penale, al Giudice monocratico di turno per i giudizi direttissimi e, (b) per i processi in carico alla Sezione GIP/GUP, al Giudice di turno per le udienze di convalida e gli affari urgenti; (B) quando all'udienza di settembre, (c) per i processi assegnati alla Prima Sezione Penale e alla Seconda Sezione Penale, al Giudice penale meno anziano in servizio secondo la tabella feriale e, (d) per i processi in carico alla Sezione GIP/GUP, al Giudice di turno secondo la tabella feriale;

D I C H I A R A

Leutale

esecutivo questo provvedimento dal 30 dicembre 2022 ovvero dalla diversa data di entrata in vigore degli artt. 554 *bis* c.p.p. (udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta) e 132 *ter* disp. att. c.p.p. (fissazione dell'udienza per la riapertura del processo).


Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Bari, ai Magistrati Professionali e Onorari in organico, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, al Dirigente Amministrativo, nonché mediante inserimento, per estratto, nel sito internet dell'Ufficio.

Foggia, 27 dicembre 2022

IL PRESIDENTE

Dott. Sebastiano L. Gentile

Sebastiano L. Gentile



IL DIRETTORE
Miss Rosa TRICARICO
R. Tricarico

